SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. **164**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13, laddove è previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 ottobre 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a)*, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 238-*bis*, che al comma 6 prevede l'incremento di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 7, commi 2, lettera *a)*, 3 e 4;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa

cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e di percorsi formativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo, Titolo II, Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai diversi profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1 - Ministero della difesa - ha rideterminato la dotazione organica complessiva del personale civile del Dicastero di livello dirigenziale e non dirigenziale;

Visto il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;

Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in data 8 settembre 2023, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa

1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative e degli organici del personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale, e non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 7, commi 2, lettera *a)*, 3 e 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 81 è abrogato;

b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV, dopo l'articolo 88, è inserito il seguente Capo:

«Capo IV-*bis*
Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa

Art. 88-*bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa)*. – 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e

aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

c) all'articolo 106:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, la parola: «undici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

1.2) la lettera *o)* è soppressa;

2) al comma 2 la parola: «sette» è soppressa;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 113»;

d) all'articolo 110:

1) al comma 1, le parole: «e 112» sono sostituite dalle seguenti: «, 112 e 112-*bis*»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 113.»;

e) all'articolo 111:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del bilancio e degli affari finanziari» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e»;

2) il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 112:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «per le ispezioni amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.»;

g) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-*bis* *(Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)*. — 1. L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:

a) detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;

b) cura le attività connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonché le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;

c) cura il complesso delle attività relative alle servitù militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;

d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;

e) provvede al complesso delle attività connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprietà causate da fatti di servizio e delle indennità da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonché ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;

f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, nonché con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;

g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonché al complesso di attività connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.»;

h) all'articolo 113:

1) al comma 2 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) la Direzione generale dei lavori;»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-*bis*, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»;

3) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.»;

i) all'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;

l) all'articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;

m) all'articolo 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;

n) dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis (Direzione generale dei lavori)*. — 1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:

a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;

b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata nelle materie di competenza.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialità «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;

o) all'articolo 122:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;

2) al comma 3 la parola «due» è soppressa;

p) all'articolo 964:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera *a)*, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;

1.2) le parole: «, è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera *b)*, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»;

q) all'articolo 965:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «133 unità» sono sostituite dalle seguenti: «106 unità»;

2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unità in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'incremento di due unità in attuazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

3) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il totale di 106 unità di cui al comma 1, lettera *b)*, tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera *a)*, e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della difesa.»;

r) all'articolo 966, comma 1:

1) alla lettera *a)*:

1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.681 unità»;

1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unità» sono sostituite dalle seguenti: «23.246 unità»;

1.3) al numero 3), le parole: «63 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.824 unità»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unità;»

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unità.».

Art. 2.

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3789

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264:

«Art. 13 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato».

— Si riportano gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 20 *(Attribuzioni)*. — 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. L'articolazione del Ministero è definita dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.

Art. 22 *(Agenzia Industrie Difesa)*. — 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'art. 48 del codice dell'ordinamento militare.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 17 *(Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale)*. — 1. *Omissis*.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2013, n. 13.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a), b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2014, n. 34.

— Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2016, n. 126.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera *a)*, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2020, n. 29.

— Si riporta il testo dell'art. 238-*bis*, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128:

«Art. 238-*bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)*. — 1.-5. (*omissis*)

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.».

— La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2022, n. 189.

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, lettera *a)*, 3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2023, n. 95:

«Art. 7 *(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)*. — 1. (*omissis*).

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *e)*, le parole: "due uffici centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici centrali";

1.2) alla lettera *g)*, le parole: "Commissariato generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa";

2) al comma 2, dopo le parole: "l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento";

b) - i) (*omissis*)

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera *a)*, numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2023, n. 144:

«Art. 4. *(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)*. — 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'art. 16, comma 2, le parole: "articolata in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e gli uffici centrali sono disciplinati" sono sostituite dalle seguenti: "e negli uffici centrali, è disciplinata";

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'art. 25, comma 2, lettera *b)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) al segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate";

2) all'art. 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: "Il Segretario generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti,";

2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti: "per il Direttore nazionale degli armamenti";

3) all'art. 33, comma 1, lettera *b)*, le parole: "e direzioni del Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dal segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti";

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: "Direttore nazionale degli armamenti";

2) l'art. 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)*. - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se Il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.";

3) all'art. 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti";

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

3.2.2) alla lettera *b)*, le parole: "e tecnico-amministrativa della difesa" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma";

3.2.3) la lettera *c)* è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d)*, le parole: "nell'area tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

4) all'art. 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti";

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

4.2.2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i direttori generali del Ministero" sono inserite le seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti";

4.2.3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

4.2.4) alla lettera *c)* le parole: "del Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata";

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti";

2) all'art. 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze della Direzione nazionale degli armamenti";

2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e la ricerca tecnologica";

2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "dall'art. 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

3) all'art. 44, comma 1, le parole: "il Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

"Sezione II-bis

Segretario generale della difesa

Art. 44-*bis* (Configurazione della carica di segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-*ter* (Organi di supporto del segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se Il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se Il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito Il Segretario generale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.";

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'art. 47:

1.1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

2) all'art. 50, comma 1, le parole: ", nominato con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'art. 54, comma 2, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

2) all'art. 57, comma 4, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

h) al libro secondo:

1) all'art. 282, comma 3, lettera *a)* le parole: "Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";

2) all'art. 306:

2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale competente";

2.2) al comma 5-*bis*, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";

3) all'art. 307, comma 10, le parole: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale competente";

4) all'art. 324, comma 10, le parole: "alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio centrale competente";

5) all'art. 357, comma 1, le parole: "segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dell'Ufficio centrale competente";

i) al libro terzo:

1) all'art. 553, comma 1, dopo le parole: "Segretariato generale della difesa" sono inserite le seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";

l) al libro quarto:

1) all'art. 751, comma 4, dopo le parole: "e, per quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il Direttore nazionale degli armamenti e";

2) all'art. 833-*bis*, comma 2, le parole: "della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente";

3) all'art. 909, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti";

4) all'art. 1041:

4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,";

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "Il Vice segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";

4.2.2) alla lettera *a)*, le parole: "il Vice segretario generale militare del Ministero della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "il Vice segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,";

5) all'art. 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: "e segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti";

5.2) al comma 3, le parole: "e Il Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti";

6) all'art. 1378, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* al segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale";

7) all'art. 1380, comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: "Segretario generale," sono inserite le seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti,";

8) all'art. 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"e-*bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti";

8.2) alla lettera *f)*, le parole: "ed *e)*" sono sostituite dalle seguenti: ", *e)* ed e-*bis*)";

m) al libro nono:

1) all'art. 2186, comma 2, dopo le parole: "del Segretariato generale della difesa," sono inserite le seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,";

2) all'art. 2190, comma 2, le parole: "dal Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";

3) all'art. 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree";

3.2) al comma 3, dopo le parole: “del segretario generale della difesa,” sono inserite le seguenti: “del Direttore nazionale degli armamenti,”.

2. Le disposizioni di adeguamento dell’organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

2-*bis*. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, Il Segretario generale della difesa mantiene anche l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

3-*bis*. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

«Art. 4-*bis*. (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

1. All’art. 238-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: “mondo accademico nazionale e” sono sostituite dalle seguenti: “il sistema universitario nazionale e quello della”;

2) le parole: “ad ordinamento speciale della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all’indirizzo e coordinamento del Ministero dell’università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza”;

b) al comma 2:

1) le parole: “decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226”;

2) le parole: “bandi annuali per corsi di dottorato” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca”;

3) la parola: “frequentatori” è sostituita dalla seguente: “partecipanti”;

c) al comma 5, dopo le parole: “regolamenti interni” sono aggiunte le seguenti: “, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all’art. 3, comma 1, lettera i-*bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19”;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A seguito dell’adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca”.

2. All’art. 215 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell’ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente”.».

Art. 4-*ter*. *(Corsi di formazione professionale del personale militare)*. — 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l’accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l’art. 1013 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

“Art. 1013-*bis (Corsi di formazione professionale)*. - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’istruzione e del merito, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all’art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

“4-*bis*) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all’esito delle attività formative di cui all’art. 1013-*bis* del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)”.».

— Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, titolo II, Capi IV, V, VI e VII e Quinto, titolo I, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2023, n. 95:

“Libro Primo

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Titolo II

Amministrazione della difesa

Capo IV

Organi consultivi e di coordinamento

Capo V

Area tecnico operativa

Capo VI

Area tecnico amministrativa

Capo VII

Area tecnico industriale

Libro quinto

PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Titolo I

Personale civile

Capo I

Ripartizione delle dotazioni organiche”.».

— Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uf-

fici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2013, n. 72.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87.

— Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020, recante Individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, è registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106.

Note all'art. 1:

— Si riporta il quadro I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013:

Qualifiche dirigenziali, professori e ricercatori e personale delle aree prima, seconda e terza		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1ª fascia		9
Dirigente 2ª fascia		108
	Totale	117
Professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori	Totale	26
Terza Area	Totale	2.681
Seconda Area	Totale	23.246
Prima Area	Totale	1.824
Totale qualifiche dirigenziali		117
Totale personale non dirigenziale		27.777
Totale complessivo		27.894

Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri», con sede a Livorno Dotazione organica del personale civile	
Livelli economici	Dotazione organica
III livello	3
IV livello	2
V livello	2
VI livello	11
VII livello	14
Totale complessivo	32

— Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156:

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3-4. (*omissis*)

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.».

— Per il testo dell'art. 7, commi 2, lettera *a)*, 3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 106 *(Ordinamento del Segretariato generale della difesa)* - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da *dieci* strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) - *n)* (*omissis*)

o) (soppressa)

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*, dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. - 4. (*omissis*)

5. *Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis *del medesimo art. 113*.».

— Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 110 *(Disposizioni comuni agli uffici centrali)* - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111*, 112 e 112-bis* dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105.

2. *Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'art. 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-*bis *del medesimo art. 113*.».

— Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 111 *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)*. — 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, *dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e*, in particolare:

a) - g) (*omissis*)

2. (abrogato).».

— Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 112 *(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)*. — 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative *dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e*, in particolare:

a) - b) omissis.

2. *Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 113 *(Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali)*. — 1. *Omissis*.

2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

a) la Direzione generale per il personale militare;

b) la Direzione generale per il personale civile;

c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;

c-bis*) la Direzione generale dei lavori*;

d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

3. (*omissis*)

*4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-*bis*, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera* e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.*

*4-*bis*. Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'art. 2, commi 1, lettera* a*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.*».

— Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 114 *(Direzione generale per il personale militare)*. — 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;

c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. *La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4*».

— Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 115 *(Direzione generale per il personale civile)*. — 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. *La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.*».

— Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 116 *(Direzione generale della previdenza militare e della leva)*. — 1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice;

b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;

f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. *La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.*».

— Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 122 *(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)*. — 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido;

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) .

2. *La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.*

3. Dalla Direzione generale dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 964 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 964 *(Determinazione della dotazione organica)*. — 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi 1, lettera *a)* e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, *dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'art. 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'art. 2, commi 1, lettera* a)*, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,* la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 – dirigenti, *è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.*

2. *In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'art. 2, commi 1, lettera* b)*, 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.*

3. Negli articoli 965 e 966 è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:

a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;

b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.».

— Si riporta il testo dell'art. 965 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 965 *(Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti)*. — 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964, comma 1 è così ripartita:

a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;

b) dirigenti di seconda fascia: *106 unità*.

2. Il numero di cui al comma 1, lettera *a)*, tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera *a)* e 897, *della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unità in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unità in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera* a) *del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'incremento di due unità in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,*

3. *Il totale di 106 unità di cui al comma 1, lettera* b)*, tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera* a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, commi 1, lettera* a)*, e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, lettera* a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera* a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera* a) *del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.*».

— Si riporta il testo dell'art. 966 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 966 *(Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale)*. — 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'art. 964, comma 2 è così ripartita:

a) Aree:

1) area 3^: *2.681 unità*;

2) area 2^: *23.246 unità*;

3) area 1^: *1.824 unità*;

b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unità;

1) professori ordinari e straordinari: 24 unità;

2) professori associati: 31 unità;

3) ricercatori: 6 unità;

c) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unità.».

23G00171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2023.

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» il quale reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che reca il «Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 102, comma 2, lettera *h)*, e 104, comma 2, ai sensi del quale l'abrogazione dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, decorre «dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2019, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Ritenuto che, la rapida adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dello stato attuale dell'*iter* di rilascio dell'autorizzazione, possa considerarsi idonea a consentire l'agevolazione per le erogazioni liberali effettuate nel corso del corrente anno;

Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del Codice del Terzo settore non è ancora intervenuta;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2019 per la presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2023

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2840

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Gorizia, 25/C	Roma	00198
5	Associazione "Centro di Ricerca Guido Dorso per lo studio del pensiero meridionalistico"	80020170645	P.zza XXIII Novembre – Palazzo Victor Hugo	Avellino	83100
6	Associazione "Istituto di Sociologia Internazionale" I.S.I.G.	00126770312	Via Mazzini, 13	Gorizia	34170
7	Associazione Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
8	Associazione Accademia Galileiana di Scienza, Lettere e Arti	8006490280	Via Accademia, 7	Padova	35139
9	Associazione Alleanza Contro il Cancro	97262520584	Via Giorgio Ribotta, 5	Roma	00144
10	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
11	Associazione Apriticielo	90022960018	Via Osservatorio, 8	Torino	10025
12	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
13	Associazione Cattolica di impegno sociale – ONLUS	01701480566	Via Signorelli, 5	Viterbo	01100
14	Associazione CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione e Studi	97502850015	Via della Consolata, 12	Torino	10122
15	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
16	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevecchio , 114	Fano (PU)	61032
17	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
18	Associazione ICER – International Centre for Economic Research	97536750017	Viale Settimio Severo, 63	Torino	10133
19	Associazione Intergruppo Melanoma Italiano	92041960409	P.za della Repubblica, 25	Milano	20124
20	Associazione IPE - Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Riviera di Chiaia, 264	Napoli	80121
21	Associazione Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione	97369340589	Piazza Venezia, 11	Roma	00185
22	Associazione Italiana per lo studio del	97088670589	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195

N.	**DENOMINAZIONE**	**CODICE FISCALE**	**INDIRIZZO**	**CITTA'**	**CAP**
	fegato AISF				
23	Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action	97682870015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
24	Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori	80107930150	Via Venezian, 1	Milano	20133
25	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.za Paganica, 13/2	Roma	00100
26	Associazione NuovArmonia Onlus	97133200580	Via Guidobaldo del Monte, 33	Roma	00197
27	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
28	Associazione QOL-ONE	92057640804	Via Carro Quattrone, 8	Reggio Calabria fraz. Pellaro	89134
29	Associazione SAFE Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche	05813811006	Via Duchessa di Galliera, 63	Roma	00151
30	Associazione SIRM – Società Italiana in Radiologia Medica	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
31	Associazione SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione	97630270011	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
32	Associazione Società italiana per lo studio delle cefalee	01529430488	Viale Pieraccini, 18	Firenze	50139
33	Associazione SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno	04514401217	Via Toledo, 177/178	Napoli	80134
34	Associazione Tessile e Salute	90046210028	Via Corso Pella, 2	Biella	13900
35	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
36	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
37	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
38	Centro di Studi Salentini	93057290756	V.le Gallipoli, 30	Lecce	73100
39	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
40	Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	P.za di Santa Chiara, 14	Roma	00186
41	Centro Internazionale di Studi Primo Levi	97700560010	Via del Carmine, 13	Torino	10122
42	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
43	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
44	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
45	Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Matalloproteine Paramagnetiche	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121
46	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
47	Fondazione "Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza"	97491180580	Via Sallustiana, 62	Roma	00187
48	Fondazione "Museo Nazionale del Risorgimento Italiano"	80082050016	Via Accademia delle Scienze, 5	Torino	10123
49	Fondazione ABACUS – Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione	01601630765	Via Pienza, 36	Potenza	85100
50	Fondazione ABO	03369450279	Via Miranese, 420/3	Chirignago (VE)	30174
51	Fondazione ADAPT	03905410167	Via Garibaldi, 7	Bergamo	24122
52	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
53	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
54	Fondazione AMD – Associazione Medici Diabetologi ONLUS	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
55	Fondazione AMGA	95085370104	Via SS. Giacomo e Filippo, 7	Genova	16122
56	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
57	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
58	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
59	Fondazione Aristide Merloni	00901920421	Via Aristide Merloni, 45	Fabriano (AN)	60044
60	Fondazione ASTRID	97247060581	C.so V.Emanuele II, 142	Roma	00186
61	Fondazione Benvenuti in Italia	94066790034	Via Canobio, 7/A	Novara	28100
62	Fondazione C.O.ME Collaboration Onlus	91128450680	Via A. Vespucci, 188	Pescara	65126
63	Fondazione Camera	97784550010	C.so Re Umberto, 7	Torino	10121
64	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
65	Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
66	Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"	97662370010	P.zza della Repubblica snc	Venaria Reale (TO)	10078
67	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
68	Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica EUCENTRE	02009180189	Via Ferrata, 1	Pavia	27100
69	Fondazione Centro internazionale su Diritto, Società e Economia	91016910076	Viale Monte Bianco, 40	Courmayeur (AO)	11013

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
70	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
71	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
72	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00100
73	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
74	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.za della libertà, 16	Firenze	50129
75	Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte	08613620015	Via Cesare Battisti, 2	Torino	10123
76	Fondazione ClimAbita	02766120212	Via della Rena, 26	Bolzano	39100
77	Fondazione CNAO	97301200156	Via Strada Campeggi, 53	Pavia	27100
78	Fondazione Comunità	97519220582	Via Lima, 7	Roma	00198
79	Fondazione Costruiamo il Futuro	94029190132	Via dei Mille, 4/C	Barzanò (LC)	23891
80	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
81	Fondazione CUIEIM – CRT	97718380013	Via XX Settembre, 31	Torino	10121
82	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
83	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
84	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione ONLUS	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
85	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
86	Fondazione Diritti Genetici	97429470582	Via Garigliano, 61/A	Roma	00198
87	Fondazione DNArt	97350480154	Via Senato, 18	Milano	20121
88	Fondazione E. Amaldi	14298401002	Via del Politecnico snc	Roma	00133
89	Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia	98161820174	Via Gramsci, 17	Brescia	25122
90	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
91	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta - ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
92	Fondazione EIBA	91004580493	P.za SS. Apostoli, 66	Roma	00187
93	Fondazione Energylab – Laboratorio dell'energia	97475070153	P.za Po, 3	Milano	20144
94	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
95	Fondazione Euricse	96080180225	Via San Giovanni, 36	Trento	38122
96	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
97	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
98	Fondazione Farmacogenomica FIORGEN ONLUS	94100210486	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
99	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
100	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
101	Fondazione Gianfranco Pittatore	96048310062	P.zza della Libertà, 28	Alessandria	15121
102	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
103	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
104	Fondazione GIMBE	03043421209	Via Giovanni Amandola, 2	Bologna	40121
105	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
106	Fondazione Giovanni Dalmasso	80104550019	Largo Braccini , 2	Grugliasco (TO)	10095
107	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
108	Fondazione Golgi Cenci	90023310155	C.so San Martino, 10	Abbiategrasso (MI)	20081
109	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Cavour, 4	Borgonato di Corte Franca (BS)	25040
110	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
111	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
112	Fondazione IFOM	97358780159	Via Adamello, 16	Milano	20139
113	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
114	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore ONLUS	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
115	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
116	Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e per la Libertà di Scienze	90035410324	Via Strada Costiera, 11	Trieste	34151
117	Fondazione ipertensione e prevenzione cardiovascolare	97614800155	Corso Italia , 45	Milano	20122
118	Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20133
119	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settemio Severo, 65	Torino	10133
120	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Via Carlo Bossi, 1	Torino	10144
121	Fondazione Istituto di alta cultura Orestiadi ONLUS	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
122	Fondazione Istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
123	Fondazione Istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
124	Fondazione Istituto insubrico di ricerca per la vita	09506053018	P.za Libertà, 1	Varese	21100
125	Fondazione Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"	02031940972	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
126	Fondazione Istituto Nazionale Genetico Molecolare	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
127	Fondazione Istituto Oncologico del	90032390875	Via Penninazzo, 7	Viagrande (CT)	95029

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
	Mediterraneo – Fondazione IOM				
128	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
129	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
130	Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA "ARISLA"	97511040152	Via Camaldoli, 64	Milano	20138
131	Fondazione italiana John Dewey ONLUS	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
132	Fondazione Italiana Linfomi – Onlus	96039680069	Piazza Turati, 5	Alessandria	15121
133	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
134	Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia FIRE	97552820587	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
135	Fondazione Italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Garavaglia, 5	Bologna	40127
136	Fondazione italiana sclerosi multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
137	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce , 191 – c/o Università	Venezia	30135
138	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
139	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
140	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
141	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
142	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
143	Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per il pensiero politico	97534070012	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
144	Fondazione Luigi Sacconi	94066590483	Via Luigi Sacconi , 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
145	Fondazione Luisa Fanti Melloni	91231330373	Via Santo Stefano, 30	Bologna	40125
146	Fondazione Magna Carta	97328120585	Via Adda, 87	Roma	00198
147	Fondazione Malattie Infettive e Salute Internazionale	98087160176	Via XX Settembre, 24	Brescia	25122
148	Fondazione Malattie Miotoniche FMM	97584670158	P.le Libia, 2	Milano	20135
149	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
150	Fondazione Marincola Politi	02527560797	P.le Marincola, 7/bis	Stalettì (CZ)	88069
151	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
152	Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo	10587971002	Via Guido Reni, 2	Roma	00196
153	Fondazione MEDIT SILVA	01406250413	Via Fonte Avellana, 17	Frontone (PU)	61040

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
154	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	9765600001	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
155	Fondazione Negri Sud – ONLUS	90014420690	Via Nazionale	Santa Maria Imbaro (CH)	66030
156	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
157	Fondazione Novara Sviluppo	94038980036	Via Bovio, 6	Novara	28100
158	Fondazione Novella Fronda	92251880289	Piazza Castello, 16	Padova	35141
159	Fondazione organismo di ricerca GTECHNOLOGY	94166490360	Via Pier Paolo Pasolini, 15	Modena	41123
160	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
161	Fondazione Paolo Sorbini	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
162	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein	Località Cascina Codazza - Lodi	26900
163	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
164	Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione	94092660540	Via Ruggero Bacone, 6	Roma	00197
165	Fondazione per il Benessere in Andrologia: Amico Andrologo	97614280580	Via Ridolfino Venuti, 73	Roma	00162
166	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
167	Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10122
168	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
169	Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST)	07382231004	Via Po, n. 22	Roma	00198
170	Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica	80052230234	Piazzale Stefani, 1	Verona	37126
171	Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese	03577780046	Via Falicetto, 24	Manta (CN)	12030
172	Fondazione per la sussidiarietà	03558260968	Via Torino, 68	Milano	20123
173	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
174	Fondazione per ricerca Ospedale maggiore di Bergamo	95169260163	Largo Barozzi, 1	Bergamo	24128
175	Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro –ONLUS	97519070011	Strada Provinciale, 142 Km 3,95	Torino	10060
176	Fondazione Pisana per la Scienza – Onlus	93078010506	Via Ferruccio Giovannini, 13	San Giuliano Terme (PI)	56017

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA’	CAP
177	Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero	98120050178	Via Bissolati , 57	Brescia	25124
178	Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	13109681000	L.go Francesco Vito, 1	Roma	00168
179	Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico	96493500589	Via Alvaro Del Portillo, 200	Roma	00128
180	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
181	Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
182	Fondazione Progettoautismo FVG Onlus	94100060303	Via Perugia, 7	Tavagnacco (UD)	33010
183	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.za Sett’Angeli, 10	Palermo	90134
184	Fondazione Rome Biomedical Campus University Foundation	97723880155	Via Turati, 32	Milano	20121
185	Fondazione Rosselli	97528920016	Corso Giulio Cesare, 4 bis/b	Torino	10152
186	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
187	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
188	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
189	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Rocchetta, 18	Salò (BS)	25087
190	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
191	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
192	Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie La Cittadina	01502890195	Strada per La Cittadina	Romanengo (CR)	26014
193	Fondazione Studi Universitari di Vicenza	95070400247	Stradella San Nicola, 3	Vicenza	36100
194	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
195	Fondazione Telethon	04879781005	Via Varese, 16/B	Roma	00185
196	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
197	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
198	Fondazione università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
199	Fondazione università L’Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L’Aquila	67100
200	Fondazione universitaria “Alma Mater Ticinensis”	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
201	Fondazione universitaria “Azienda agraria”	02884950540	P.za Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
202	Fondazione universitaria “Ceis – Tor Vergata”	97493790584	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
203	Fondazione universitaria “Francesco Solano” dell’Università della Calabria	02983920782	c/o Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Arcavata di Rende (CS)	87036
204	Fondazione universitaria “Inuit – Tor	97498440581	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
	Vergata"				
205	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.za Marina, 61	Palermo	90133
206	Fondazione universitaria "Maruffi Roma Tre"	10211141006	Via Ostiense, 159	Roma	00154
207	Fondazione universitaria "Nicolò Copernico"	93069560386	c/o Università – Via Savonarola, 9	Ferrara	44100
208	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
209	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
210	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
211	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20052
212	Fondazione VIDAS	97027890157	Corso Italia, 17	Milano	20122
213	Fondazione Volterra Ricerche Onlus	90058320509	Borgo San Lazzero, 5	Volterra (PI)	56048
214	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
215	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
216	Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	C.so di Porta Vigentina, 18	Milano	20122
217	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
218	Human Health Foundation ONLUS	02896450547	P.za Pianciani, 5	Spoleto (PG)	06049
219	I.E.ME.S.T. Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia	97238720821	Via Michele Miraglia, 20	Palermo	90139
220	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
221	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
222	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
223	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
224	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
225	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
226	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.za Mincio, 2	Roma	00198
227	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
228	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
229	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
230	Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	80108310154	Viale Sarca, 336 pal. 15	Milano	20126

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
231	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
232	Istituto Paracelso	04218481002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
233	Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti	80201430586	P.le Aldo Moro, 5	Roma	00185
234	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
235	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
236	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122
237	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
238	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
239	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
240	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
241	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 22	Torino	10124
242	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
243	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
244	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
245	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
246	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
247	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

23A06300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 2023.

Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale «patate» del Piano strategico della PAC (PSP).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'art. 42, lettera *f)*, che stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Considerato che nel Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, è stato deciso dalla autorità italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108, concernente «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e di modifica del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022, n. 480156 recante «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.
Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali e Agea organismo pagatore;

d) «Regione»: la regione o la provincia autonoma nel cui territorio l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione commercializzata;

e) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

i) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 47, paragrafo 2, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;

m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;

n) «tipo di spesa»: spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;

o) «socio produttore»: una persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;

p) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI PATATICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento delle OP e AOP

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto patate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108.

2. Il Ministero e le regioni riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1108.

Art. 3.

Esternalizzazione

1. Le AOP e le OP, in conformità con l'art. 155 del regolamento n. 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, ivi compresi i propri associati, una delle proprie attività, a eccezione della produzione.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Art. 4.

Periodo minimo di adesione per l'attuazione del programma operativo

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

Le OP/AOP provvedono a comunicare all'organismo pagatore e alla regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non può partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 5.

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato ogni anno sulla base del VPC ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 16.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 4 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente, al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

6. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell'approvazione delle sue modifiche annuali.

7. Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

Art. 6.

Programmi operativi e modifiche per le annualità successive

1. Le OP e le AOP riconosciute presentano la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a cinque anni, alla regione come definita all'art. 1, lettera *d)* del presente decreto, entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 16 entro il 15 novembre successivo.

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei programmi operativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano strategico nazionale. Con circolare del Ministero sono adottate le procedure operative, i valori massimi e gli importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.

4. La domanda di modifica dei programmi operativi, relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 20 ottobre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 16.

5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma operativo, può essere estesa o ridotta coerentemente alla durata stabilita all'art. 50, paragrafo 2 del regolamento di base.

6. Le regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli di cui all'art. 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento.

7. Le regioni comunicano al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno successivo la decisione di cui al comma 6 al Ministero, all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, e il fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

Art. 7.

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica del programma esecutivo annuale al più tardi entro il 31 agosto di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 30% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, si applica il comma 4 dell'art. 17;

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi, tipi di intervento e/o interventi;

variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato.

3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Nelle more della decisione della regione le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le regioni, applicando le disposizioni contenute nell'allegato I, svolgono le opportune verifiche e i controlli previsti dall'art. 14 del presente decreto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda di modifica.

6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento, già segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.

7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera *b)* secondo punto, le modifiche riferibili a operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. La regione comunica all'OP/AOP l'esito della propria valutazione entro il 31 gennaio successivo.

8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma operativo:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento e la sua finalità, il fornitore e l'importo della spesa approvata;

c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:

spese indicate nel programma operativo e approvate per il loro importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;

assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera *b)* secondo punto.

Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

9. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 15 ottobre dell'anno in corso, l'ammontare delle spese complessivamente approvate per ciascuna OP/AOP a seguito della modifica in corso d'anno.

Art. 8.

Programmi operativi delle AOP

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare il programma operativo alla regione in cui sono riconosciute.

2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori.

3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento UE 2021/2115.

4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, secondo capoverso del reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.

Art. 9.

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, secondo le indicazioni fornite dall'organismo pagatore stesso. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore.

2. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione.

3. Le richieste di anticipo di cui all'art. 15-*bis* del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono presentate all'organismo pagatore una volta all'anno entro il 31 ottobre. La garanzia finanziaria necessaria per l'accesso all'anticipo e i relativi controlli dovranno essere in linea con i suggerimenti periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm.

4. L'organismo pagatore comunica al Ministero entro il 28 febbraio successivo alla presentazione delle domande l'importo della spesa rendicontata da ciascuna OP/AOP ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

Art. 10.

Aiuto unionale

1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 7 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 5 febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del *plafond* assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.

2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 7, comma 9 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 30 ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del *plafond* assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.

3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4 pervenute dagli organismi pagatori, determina l'incidenza percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione spettante ai beneficiari nel rispetto dei limiti di cui all'art. 68 del regolamento di base e del *plafond* dell'aiuto unionale a valere per l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari. Tale determinazione è comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, alle regioni e agli organismi pagatori per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE CRISI E GESTIONE DEI RISCHI PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 11.

Tipi di intervento applicabili

Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sopravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

b) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;

c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;

d) assicurazione del raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

e) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;

f) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.

Art. 12.

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

I prodotti ritirati possono essere destinati esclusivamente alla distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera *f)* del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato.

Art. 13.

Ritiri destinati alla beneficenza

1. I prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita sono conferiti a enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA e iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato, in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.

TITOLO IV

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Controlli

1. Le regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio regionale, per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della ammissibilità delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti.

Altresì, gli organismi pagatori effettuano controlli *in loco* sulle OP e sulle aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli *in loco*.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli *in loco*.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, effettuati sul proprio ter-

ritorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare, che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:

a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 16, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;

b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.

4. A complemento dei controlli amministrativi, gli organismi pagatori eseguono controlli *in loco* presso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato. I controlli *in loco* vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

5. Gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli elementi ritenuti necessari.

Ogni operazione di controllo amministrativo o *in loco* deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli *in loco* il verbale deve contenere una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

b) il nome e le funzioni delle persone presenti;

c) gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi realizzati e i documenti controllati, compresi la pista di *audit* e gli elementi di prova verificati; e

d) i risultati del controllo.

Il verbale deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le regioni e gli organismi pagatori garantiscono in particolare che:

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati;

b) le autorità nazionali competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche;

c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti.

7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo *in loco*.

Art. 15.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA coordinamento, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 16.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e i loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano strategico nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, sono rigettate le domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.

5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti all'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.

Art. 17.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui alle disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la politica agricola comune, nonché le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

3. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui alla normativa nazionale.

4. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 30% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

5. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:

a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e

b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento. (uniformato ortofrutta).

6. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste.

7. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.

2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel decreto e nei relativi allegati corrisponda a un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) 2115/2021, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 22.

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, n. 480156 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1497

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20367

23A06301

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2023.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da AMAP S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che la società AMAP S.p.a., partecipata dal Comune di Palermo e da altri comuni, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'Assemblea territoriale idrica di Palermo;

Vista la nota n. 11364 del 4 luglio 2023 con la quale la società AMAP S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 244601 del 17 ottobre 2023;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società AMAP S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società AMAP S.p.a., partecipata dal Comune di Palermo e da altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2023

Il Vice Ministro: LEO

23A06313

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «neurologia» per la Fondazione IRCCS «Istituto Neurologico Carlo Besta» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decre-

to del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino», all'IRCCS di diritto pubblico «Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta», con sedi a Milano - via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4;

Vista la nota prot. n. 0002272 del 30 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta», codice fiscale e partita IVA 01668320151, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «neurologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2021;

Vista la nota DGRIC prot. n. 3789 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «neurologia» richiesta dall'istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «neurologia» richiesta dall'istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2021, ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta», con sedi a Milano - via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4, è «neurologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06194

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione delle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «endocrinologia» e «neurologia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 ottobre 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «medicina della riabilitazione» sottospecialità «patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento», all'IRCCS di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano», con sede legale in Milano - via Ariosto n. 13, per le seguenti sedi:

Istituto scientifico ospedale S. Luca, via Spagnoletto n. 3 - Milano, con sedi distaccate presso il Polo di neuroriabilitazione di via Mercalli e presso il Centro di ricerca e cura dell'invecchiamento di via Mosè Bianchi - Milano;

Istituto scientifico ospedale S. Michele, via Ariosto n. 13 - Milano, con sede distaccata presso il Centro di ricerche e tecnologie biomediche di Cusano Milanino (Milano);

Istituto scientifico ospedale S. Giuseppe, Strada Cadorna n. 90 - Piancavallo (Verbania), con sede distaccata presso Villa Caramora (Verbania);

Centro diagnostico Meda, corso della Resistenza n. 23 - Milano;

Ospedale Capitanio, via Mercalli n. 28 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche San Carlo, via Pier Lombardo n. 22 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche di Pioltello (Milano) - via San Francesco angolo Strada Cassanese;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 0001821 del 3 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto Auxologico Italiano», codice fiscale e partita IVA 02703120150, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «endocrinologia» e «neurologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 4 ottobre 2018;

Vista la nota DGRIC prot. n. 3783 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, delle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «endocrinologia» e «neurologia» richieste dall'istituto

con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «cardiologia-pneumologia», «endocrinologia» e «neurologia» richieste dall'istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 4 ottobre 2018 e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuate per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano», con sede legale in Milano - via Ariosto n. 13, relativamente alle sedi del medesimo istituto specificate in premessa, sono «cardiologia-pneumologia», «endocrinologia» e «neurologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06195

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «oncologia» per l'IRCCS di diritto privato «Istituto Europeo di Oncologia» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «patologia oncologica», all'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia», con sedi a Milano, via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1774 del 30 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto europeo di oncologia», codice fiscale e partita I.V.A. n. 08691440153, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «oncologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3853 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «oncologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 0034226 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «oncologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Istituto europeo di oncologia», con sedi a Milano, via Filodrammatici n. 10 (sede legale), via Ripamonti n. 435 e via Serio n. 15, è «oncologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06196

DECRETO 30 ottobre 2023.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale Pediatrico Bambino Gesù».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute 15 luglio 2020, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «pediatria» dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale Pediatrico Bambino Gesù», con riferimento alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma);

Vista la nota del 13 luglio 2022 con la quale l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (codice fiscale 80403930581), ha tramesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «pediatria» con riferimento alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) con estensione a via Orosei 48 – Fiumicino (Roma);

Vista la relazione redatta dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 7 ottobre 2022 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, predisposta a seguito delle riunioni in data 13 dicembre 2022 e 30 marzo 2023;

Considerato, in particolare, che la suddetta commissione, relativamente all'estensione del riconoscimento del carattere scientifico alla struttura di via Orosei 48 (Fiumicino), ha ritenuto che al momento non siano presenti i presupposti scientifici per l'estensione della qualifica di IRCCS alla predetta sede;

Vista la nota prot. prot. n. 3014 del 13 giugno 2023 con cui la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha comunicato all'IRCCS «Ospedale Pediatrico Bambino Gesù», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che avrebbe proceduto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS nella disciplina «pediatria», per le sedi di Roma, piazza San Onofrio 4 e viale San Paolo 15, di Fiumicino (RM), via Torre di Palidoro snc, di Santa Marinella (RM) lungomare G. Marconi, n. 36;

Vista la nota prot. n. 255 del 22 giugno 2023, come successivamente integrata con nota del 7 settembre 2023 prot. n. 192 con la quale l'Istituto, in sintesi, ha precisato che la struttura di via Orosei 48 «non è propriamente un presidio ma un'articolazione funzionale della vicina sede di Palidoro, necessaria sia per l'articolazione del tipo di assistenza che per assicurare spazi adeguati e, quindi, parte integrante del percorso clinico di riabilitazione ed assistenza post acuzie in particolare dei pazienti pediatrici di tale sede»;

Preso atto di quanto dichiarato del suddetto Istituto;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 per le sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 (Fiumicino);

Vista la nota prot. n. U.1132749 del 10 ottobre 2023 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «pediatria» dell'IRCCS «Ospedale Pediatrico Bambino Gesù» di Roma relativamente alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 - Fiumicino (Roma);

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «pediatria», dell'IRCCS di diritto privato Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 - Fiumicino (Roma).

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06266

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 7 settembre 2023.

Integrazione dell'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto 24 luglio 2013, come integrato dai decreti 15 aprile 2014, 24 maggio 2016 e 19 giugno 2018, con l'Istituto superiore di sanità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all' Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» ed in particolare l'art. 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

Visto l'art. 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di università, dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

Vista la nota prot. nr. 28172 AOO-ISS del 14 giugno 2023 nella quale il Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) chiede che l'Istituto sia individuato quale Centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell'Istituto superiore di sanità e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta del direttore dell'Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dei Centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il Centro specificato nell'allegato al presente atto.

2. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 7 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2707

ALLEGATO *1*

Centro di competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Compiti e funzioni
ISS	art. 13, c. 1, lettera d, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1	Ricerca e sperimentazione per l'identificazione, la caratterizzazione e l'analisi degli effetti delle catastrofi sulla salute della popolazione, anche per gli eventi pregressi, utilizzando un orientamento multidisciplinare che includa studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio di popolazioni umane, effetti sugli ecosistemi, analisi dei meccanismi e indagini epidemiologiche, anche con attività focalizzata sulla ricerca multidisciplinare che includa l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio ambientali e sociali, ai fini dell'impostazione di strutture, attrezzature e modelli organizzativi per la gestione ottimale della popolazione sfollata. Sviluppo, valutazione e applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la sicurezza degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l'adozione di appropriati stili alimentari. Promozione, partecipazione e coordinamento di programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti. Predisposizione, aggiornamento e gestione banche dati, piattaforme informatiche e di documentazione per obiettivi di sanità pubblica e sicurezza.

23A06295

ORDINANZA 9 novembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 1038).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino;

Considerato che il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia, della Città metropolitana di Torino, è stato interessato da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che il summenzionato evento ha provocato movimenti franosi con una conseguente colata detritica, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Piemonte è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli opera-

tori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1° gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica

ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte nelle attività previste dall'articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, nel limite di euro 1.510.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 13 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità — nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

*Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (*www.protezionecivile.it*), al seguente* link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A06320

ORDINANZA 10 novembre 2023.

Ulteriori disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, in favore delle Regioni Campania, Lazio e Sicilia. (Ordinanza n. 1039).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022: recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti

privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Visto l'art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall' art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Considerato che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante: «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020», con cui sono stati ripartiti euro 87.000.000,00 ed accantonati euro 5.000.000,00 relativi all'annualità 2023;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023, in cui è stabilito che, per accedere alla quota residua non ripartita, nel limite massimo di euro 5.000.000,00 sull'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni relativi agli anni 2019 e 2020 entro la data del 1° settembre 2023 ai fini del riparto con successiva ordinanza;

Considerato che le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno comunicato i fabbisogni previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022 in attuazione dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023 pari ad euro 1.973.459,43 mentre la Regione Abruzzo non ha, allo stato, ancora comunicato alcun fabbisogno;

Ritenuto di applicare, per uniformità, ai predetti fabbisogni la percentuale di riduzione al 75,50%, in analogia a quanto già effettuato con riferimento agli eventi di cui all'ordinanza n. 1009/2023, quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata, per un totale riconosciuto per l'anno 2023 pari ad euro 1.489.937,68, demandando a un successivo provvedimento da adottarsi nell'annualità 2024 il riparto del 25,5% residuo tenuto conto dei fabbisogni definitivi per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 14 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 5 agosto 2021, con le quali il citato stato di emergenza è stato prorogato per complessivi ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 889 del 20 aprile 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ve-

rificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima regione», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 12 febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 989 del 2 maggio 2023 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno» che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino all'8 febbraio 2025;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la successiva delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863 del 24 febbraio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 21 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972 del 1° marzo 2023 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino 22 ottobre 2024;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al riparto di quota parte della somma disponibile, pari ad euro 5.000.000,00, relativa all'annualità 2023, a valere sull'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 finalizzata al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020;

Considerato che verrà rimessa a ciascuna regione la facoltà di disciplinare le modalità operative e i criteri di priorità nel riconoscimento dei contributi;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Riparto delle somme stanziate in favore delle amministrazioni interessate

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa, per i fabbisogni relativi agli eventi 2019 e 2020 trasmessi dalle Regioni Campania, Lazio e Sicilia, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009/2023, pari ad euro 1.973.459,43, è approvato, nel limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata, il riparto di euro 1.489.937,68 per l'anno 2023 di cui all'allegata tabella A.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità residue, pari a 5.000.000,00 di euro, dell'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 così come integrata dall'art. 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

Art. 2.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Sulla base del riparto di cui all'art. 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle regioni interessate, delle rispettive agenzie regionali o delle altre amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli organismi istruttori o dai soggetti individuati dalla regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.

3. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.

Art. 3.

Adempimenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.

Art. 4.

Controlli in merito agli interventi finanziati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.

Art. 5.

Trattamento dati personali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

TABELLA A

FABBISOGNI EVENTI 2019 e 2020 PERVENUTI entro 01 settembre 2023 (scadenza indicata ord. n. 1009)

REGIONE	OCDPC rif.	Anno evento	Tot. Privati	Tot. Att. Prod	Tot_Fabbisogni	TOTALE RICONOSCIUTO 2023	PERCENTUALE RICONOSCIUTA 2023 (%)	STANZIAMENTO 2023 UTILIZZATO
ABRUZZO	622	2019	nd	nd	nd	nd	75,49877449%	1.489.937,68 €
CAMPANIA	622	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
CAMPANIA	649	2019	25.967,40 €	403.253,05 €	429.220,45 €	324.056,18 €		
CAMPANIA	748	2020	3.482,75 €	93.601,74 €	97.084,49 €	73.297,60 €		
LAZIO	700	2019	844.595,72 €	333.466,57 €	1.178.062,29 €	889.422,59 €		
SICILIA	619	2019	32.410,00 €	98.303,08 €	130.713,08 €	98.686,77 €		
SICILIA	713	2019		138.379,12 €	138.379,12 €	104.474,54 €		
					1.973.459,43 €	**1.489.937,68 €**		

3.510.062,32 €

23A06321

ORDINANZA 10 novembre 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. (Ordinanza n. 1040).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Vista la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 ottobre 2023 di integrazione dell'art. 9, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, relativo alla sospensione dei mutui;

Ravvisata la necessità di provvedere alla predetta modifica di integrazione diretta a includere nell'applicazione della misura della sospensione dei mutui le attività consistenti nella produzione di prodotti agricoli;

Tenuto conto che l'integrazione di che trattasi impatta sui rapporti tra privati e istituti bancari e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023

1. Il comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.»

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A06322

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 novembre 2023.

Aggiornamento scheda prescrizione cartacea per l'associazione emtricitabina/tenofovir disoproxil nella profilassi pre-esposizione (PrEP). (Determina n. DG 424/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 323/2023 del 7 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2023, relativa a «Aggiornamento scheda prescrizione cartacea per l'associazione emtricitabina/tenofovir disoproxil MYLAN/EG/TEVA nella profilassi pre-esposizione (PrEP)»;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per l'associazione emtricitabina/tenofovir disoproxil nella profilassi pre-esposizione (PrEP);

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per l'associazione emtricitabina/tenofovir disoproxil nella profilassi pre-esposizione (PrEP), di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. 323/2023 del 7 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2023.

Restano invariate le altre condizioni negoziali del singolo principio attivo.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2023

Il Sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DELL'ASSOCIAZIONE EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL NELLA PROFILASSI PRE-ESPOSIZIONE (PrEP)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti infettivologi esclusivamente per le specialità medicinali rimborsate per l'indicazione terapeutica PrEP.

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ____________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ ______________ peso (Kg) ________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________________

ASL di residenza____________ Regione ______________ Prov.____________

Medico di Medicina Generale ______________________ recapito Tel. ____________

Indicazione autorizzata:

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil è indicato in combinazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio.

Indicazione rimborsata SSN:

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil è rimborsato nell'indicazione della profilassi pre-esposizione di HIV unicamente in soggetti adulti ad alto rischio di acquisizione di HIV per via sessuale come definito nei seguenti criteri di rimborsabilità

Emtricitabina/tenofovir disoproxil deve essere utilizzato per la profilassi pre-esposizione solo come parte di una strategia globale di prevenzione dell'infezione da HIV-1, incluso l'uso di altre misure di prevenzione dell'HIV-1 (per es., l'uso costante e corretto del preservativo, la conoscenza dello stato HIV-1, l'analisi regolare per altre malattie sessualmente trasmesse) e nell'ambito del programma di gestione e implementazione della PrEP predisposto dal Ministero della Salute.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

La persona candidata alla PrEP deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

- ☐ età ≥18 anni
- ☐ negatività al test HIV Ab/Ag (test di 4° generazione o superiore)
- ☐ comportamento sessuale ad alto rischio di acquisizione di HIV per via sessuale, definito come aver avuto, negli ultimi 3 mesi:
  - ☐ Almeno un rapporto sessuale senza l'uso del preservativo con partner occasionale HIV-positivo o di siero-stato HIV ignoto (storia di uso inconsistente o non uso del profilattico);
  - ☐ Trattamento di una malattia sessualmente trasmissibile (MST);
  - ☐ Precedente utilizzo di profilassi post-esposizione (PEP);
  - ☐ Uso di droghe (cocaina, metamfetamina, GHB, MDMA, mefedrone, ketamina) durante i rapporti sessuali (*chemsex*).

La persona candidata alla PrEP non deve presentare nessuno dei seguenti criteri di esclusione:

- ☐ Persone con infezione da HIV;

- ☐ Persone che presentino sintomi o segni compatibili con un'infezione acuta da HIV;
- ☐ Persone con esposizione recente (<1 mese) ad HIV;
- ☐ Persone con un filtrato glomerulare (GFR) stimato come <50 mL/min;
- ☐ Contemporanea assunzione di farmaci nefrotossici;
- ☐ Infezione cronica da HBV (se la PrEP è utilizzata "on demand");
- ☐ Persone con un quadro clinico suggestivo di acidosi lattica o di marcata epatotossicità;
- ☐ Dimostrata allergia a tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e/o emtricitabina;
- ☐ Presenza di condizioni che possano compromettere un'adeguata aderenza alla PrEP;
- ☐ Mancata volontà/capacità di aderire alle procedure e ai controlli richiesti.

Modalità di somministrazione ^

Confezione	☐ 200 mg + 245 mg *245mg di tenofovir disoproxil equivalente a 300mg della forma salificata in fumarato.*
☐ Somministrazione Continua	1 compressa/die. Il farmaco va iniziato almeno 7 giorni prima dell'esposizione sessuale a rischio, e va continuato per almeno 4 settimane dopo l'ultima esposizione sessuale a rischio.
☐ Somministrazione *On demand* (solo in MSM)	2 compresse a stomaco pieno da 2 a 24 ore prima dei rapporti sessuali, seguite da una terza compressa 24 ore dopo la prima assunzione e una quarta compressa 24 ore dopo. In caso di più rapporti in giorni consecutivi o con pause inferiori ai tre giorni, una compressa/die fino all'ultimo rapporto seguita dalle due dosi post-esposizione (1 cp 24h e 48h dopo l'ultimo rapporto). La dose totale settimanale "on demand" non deve eccedere 7 cp/settimana.

^ modalità di somministrazione definite in accordo al Documento sulla profilassi pre-esposizione per l'infezione da HIV (PrEP) redatto dalle Sezioni L e M per la lotta contro l'AIDS del Comitato Tecnico-Sanitario del Ministero della Salute.

Valutazione clinica e monitoraggio ^

	Prima prescrizione	Ogni 3 mesi	Ogni 6 mesi
Visita clinica generale (raccolta dati demografici, clinici e sui comportamenti sessuali a rischio)	X		
Definizione dei criteri di eleggibilità	X		
Counseling sui comportamenti a rischio	X	X	X
Test HIV Ab/Ag (4° generazione o superiore)	X	X	X
Test per HBV (HBsAg, HBsAb e HBcAb)	X		X*
Sierologia per epatite C (HCV Ab)	X		X§
Sierologia per epatite A (HAV Ab)	X		X*
Screening per MST (sierologia per sifilide; tampone oro-faringeo, ano-rettale e raccolta urine spot per Chlamydia, Neisseria gonorrhoeae)	X	X	X
Determinazione della creatinina sierica e stima GFR	X		X
Misurazione dell'aderenza alla PrEP e interventi di supporto		X	X
Valutazione degli eventi avversi		X	X

^ Procedure definite in accordo al Documento sulla profilassi pre-esposizione per l'infezione da HIV (PrEP) redatto dalle Sezioni L e M per la lotta contro l'AIDS del Comitato Tecnico-Sanitario del Ministero della Salute.
* nei soggetti con sierologia negativa precedente, non vaccinati o non *responder* alla vaccinazione;
§ nei soggetti con sierologia negativa precedente.

La validità della scheda di prescrizione è di 3 mesi.

Data____________ Timbro e firma del medico prescrittore

23A06298

DETERMINA 13 novembre 2023.

Inserimento del biosimilare Vegzelma (bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni: degenerazione maculare correlata all'età (AMD); trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto l'art. 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, Sezione V, reso nella seduta del 15 aprile 2014 che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione da parte di AIFA delle procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 al fine di consentire l'impiego dell'«Avastin» per il trattamento della degenerazione maculare senile ed ha reputato necessario, allo scopo di garantire la sterilità, il confezionamento in monodose del suddetto medicinale da parte di farmacie ospedaliere in possesso dei necessari requisiti e l'utilizzo in centri di alta specializzazione;

Vista la determina AIFA 23 giugno 2014, n. 622, concernente l'inserimento del medicinale a base di bevacizumab (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per l'indicazione terapeutica «degenerazione maculare correlata all'età»;

Vista la segnalazione del 13 gennaio 2015 da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287 del 1990, concernente la richiamata determina n. 622/2014, finalizzata alla somministrazione del medicinale a base di bevacizumab (Avastin) nei centri ad alta specializzazione, sia pubblici sia privati;

Visto il parere reso dalla CTS dell'AIFA nella seduta del 19, 20 e 21 gennaio 2015 che, nel recepire la richiamata segnalazione dell'AGCM, prevede che «la somministrazione di bevacizumab per uso intravitreale dovrà essere riservata esclusivamente a centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni»;

Vista la determina AIFA del 30 gennaio 2015, n. 79, che, nel modificare parzialmente la richiamata determina n. 622/2014, ha recepito il parere reso dalla CTS nella seduta del 19, 20 e 21 gennaio 2015;

Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni del 8, 9 e 10 novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali per la valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina n. 611 dell'11 aprile 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 89 del 17 aprile 2018 di inserimento del medicinale a base di bevacizumab (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico, limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40;

Viste, la sentenza della Corte di giustizia europea 21 novembre 2018 nella C-29/2017, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4967/2019, la sentenza della Corte di cassazione SSUU 25 febbraio 2022, n. 2092 e quindi l'inserimento definitivo del medicinale «Avastin» commercializzato in Italia dalla società Roche S.p.a., in lista 648 per l'indicazione terapeutica «degenerazione maculare correlata all'età» (AMD);

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 4, 5 e 6 dicembre 2019 - stralcio verbale n. 17, con cui è stata approvata la scheda multifarmaco semplificata *web-based* per il monitoraggio degli intravitreali anti-VEGF compreso quello di «Avastin» per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età e per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico, limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40;

Vista la determina AIFA n. 66068 del 15 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 153 del 18 giugno 2020, di inserimento del medicinale per uso umano «Mvasi» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età;

Vista la determina n. 66073 del 15 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 153 del 18 giugno 2020, di inserimento del medicinale per uso umano «Mvasi» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40;

Vista la determina AIFA n. 1379 del 28 dicembre 2020, concernente l'istituzione della nota AIFA 98 relativa alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale ed alla somministrazione intravitreale dei medicinali anti-VEGF nelle indicazioni AMD e DME e in particolare l'art. 3, avente ad oggetto le modalità di somministrazione intravitreale, tra gli altri, dei medicinali a base di bevacizumab;

Vista la determina n. 37250 del 26 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 78 del 31 marzo 2021 di inserimento del medicinale «Bevacizumab» (Avastin o biosimilare Mvasi) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo);

Vista la determina n. 55444 del 9 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 112 del 14 maggio 2022, di inserimento del medicinale «Alymsys» (Bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD), per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; e come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica;

Vista la determina n. 55449 del 9 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 112 del 14 maggio 2022, di inserimento del medicinale «Abevmy» (bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD); per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; e come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica;

Vista la determina n. 55448 del 9 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 112 del 14 maggio 2022, di inserimento del medicinale «Oyavas» (Bevacizumab) per uso intravitreale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD), per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; e come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica;

Tenuto conto dei dati disponibili, inclusa la composizione qualitativa e quantitativa, relativi al medicinale biosimilare «Vegzelma» a base di bevacizumab;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 13 aprile 2023 - stralcio verbale n. 88;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 24 maggio 2023, n. 18;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni dell'8, 9 e 10 novembre 2023 - stralcio verbale n. 97, con cui la CTS ha preso atto dell'aggiornamento della scheda multifarmaco semplificata *web-based* per il monitoraggio del suddetto medicinale;

Ritenuto, pertanto, di includere anche il medicinale «Vegzelma» (bevacizumab) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la degenerazione maculare correlata all'età (AMD); il

trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo);

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale «Vegzelma» (bevacizumab) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la degenerazione maculare correlata all'età (AMD); per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40; come preparazione alla vitrectomia per le complicanze della retinopatia diabetica proliferante in cui non è presente edema maculare (emovitreo e/o distacco trattivo), nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

1. Al fine di tutelare il paziente nell'uso di un medicinale per un'indicazione non autorizzata, l'erogazione del medicinale «Vegzelma» (Bevacizumab), per le indicazioni di cui all'art. 1, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il confezionamento in monodose del farmaco bevacizumab per l'uso intravitreale deve essere effettuato presso la farmacia dell'ospedale nel quale verrà effettuato il trattamento o presso altre farmacie appositamente convenzionate, da parte di personale qualificato, sotto la supervisione del farmacista che è responsabile della qualità e della sicurezza di ciascuna preparazione, nel pieno rispetto delle Norme di buona preparazione integrali (NBP) della Farmacopea italiana - XII ed. L'intero processo dovrà seguire lo specifico protocollo descritto nell'allegato 1 della nota 98 e parte integrante di questo documento che, oltre alla fase di frazionamento, indica le modalità di conservazione, trasporto e consegna alle UU.OO. e garantisce la salute e la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti;

b) la somministrazione di bevacizumab per uso intravitreale a carico del Servizio sanitario nazionale deve essere eseguita secondo uno specifico protocollo approvato dalle rispettive direzioni sanitarie nel rispetto delle regole di asepsi e deve essere effettuata esclusivamente presso centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni secondo quanto meglio precisato nella determina AIFA n. 1379/2020, citata in premessa;

c) la somministrazione del farmaco deve avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate, seppur a un costo più elevato a carico del Servizio sanitario nazionale;

d) attivazione di un registro di monitoraggio al quale sia allegata la scheda di segnalazione delle reazioni avverse;

e) rispetto delle condizioni presenti nella scheda multifarmaco semplificata *web-based* AIFA reperibile all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

«Bevacizumab» è un anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante la tecnica del DNA ricombinante in cellule ovariche di criceto cinese.

«Bevacizumab» è commercializzato, in Italia, in flaconcini da 100 mg e 400 mg, classificati in regime di fornitura, così come previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 219/1996, OSP «medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili». Per tale motivo si richiamano le disposizioni previste al comma 4 del citato art. 92, in base alle quali i medicinali disciplinati dal medesimo articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.

Ne consegue che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività delle modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica non può essere utilizzato in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di «Centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni».

«Bevacizumab» non è autorizzato per l'uso intravitreale che deve considerarsi *off label*.

«Bevacizumab» monodose per uso intravitreale è un farmaco industriale allestito per uso *off label* destinato a un singolo paziente la cui prescrizione e il successivo allestimento devono essere effettuati in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge n. 23/1998, convertito nella legge n. 94/1998 (Bevacizumab per uso intravitreale può essere prescritto e somministrato solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate seppur ad un costo più elevato a carico del Servizio sanitario nazionale).

Il frazionamento e confezionamento di «Bevacizumab» per uso intravitreale può essere effettuato solo da parte di farmacie che operano nel rispetto delle norme di buona preparazione (in seguito NBP) come previste dalla Farmacopea italiana XII edizione, a garanzia della sterilità e della sicurezza del medicinale.

L'allestimento di «Bevacizumab» intravitreale deve essere effettuato su prescrizione medica, per il singolo paziente, sotto la responsabilità del farmacista, nel rispetto delle norme di buona preparazione dei medicinali (NBP) come da FU italiana XII ed.

Le farmacie ubicate all'esterno dei centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni e che operano nel rispetto dei requisiti previsti dalle NBP potranno allestire le dosi di bevacizumab intravitreale, previo accordo sottoscritto con il centro presso cui il paziente potrà essere trattato.

Al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza del prodotto allestito, tale accordo dovrà descrivere le modalità di:

acquisto dei flaconcini di «Bevacizumab» da parte del centro ospedaliero ad alta specializzazione e consegna alla farmacia aperta al pubblico;

conservazione dei flaconi di «Bevacizumab» nella farmacia aperta al pubblico;

invio delle ricette nominative per l'allestimento estemporaneo di «Bevacizumab» per uso intravitrale;

allestimento delle siringhe di «Bevacizumab» per uso intravitreale sulla base delle indicazioni previste nelle prescrizioni e loro conservazione, in attesa di consegna al centro ospedaliero ad alta specializzazione;

trasporto e consegna delle siringhe di «Bevacizumab»per uso intravitreale dalla farmacia che ha allestito la preparazione al centro ospedaliero ad alta specializzazione individuato dalla regione presso cui il paziente potrà essere trattato.

Restano in capo ai referenti del centro ospedaliero ad alta specializzazione le attività connesse alla compilazione del registro di monitoraggio AIFA.

AIFA, infine, invita gli operatori sanitari coinvolti e i pazienti a una attenta valutazione delle sospette reazioni avverse associate all'uso intravitreale dei farmaci e alla loro segnalazione.

23A06334

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 agosto 2023.

Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome. (Delibera n. 25/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (…) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione

di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 75, della citata legge n. 178 del 2020 con il quale il FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,70 milioni di euro per l'anno 2027;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 2 con il quale la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600,00 milioni di euro per l'anno 2029, 500,00 milioni di euro per l'anno 2030 e 370,00 milioni di euro per l'anno 2031;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 77, comma 3, il quale prevede che la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata di 200,00 milioni di euro nell'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 56, comma 1, il quale prevede che le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025;

Rilevato che, alla luce delle assegnazioni sopra indicate, la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è attualmente pari a 91.429,70 milioni di euro;

Viste le seguenti norme di legge con le quali sono state disposte riduzioni delle risorse del FSC periodo di programmazione 2021-2027 per un totale di 14.754,215 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, all'art. 1, il comma 73, che ha destinato 729,70 milioni di euro per la proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, comma 169 che ha destinato 3.500,00 milioni di euro per la decontribuzione al sud, il comma 172, che ha destinato 2.107,80 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il comma 187 che ha destinato 312,00 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, il comma 194 che ha destinato 60,00 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo finalizzato a promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, il comma 200 che ha destinato 45,00 milioni di euro al Fondo per il sostegno dei comuni marginali (contrasto fenomeni di deindustrializzazione);

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare, l'art. 32, comma 1, che ha destinato 35,00 milioni di euro al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,

di giustizia e di concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare, l'art. 11-*ter*, che ha destinato 100,00 milioni di euro per misure urgenti per le baraccopoli di Messina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 77, comma 10, lettera *c)*, che ha destinato 200,00 milioni di euro per la copertura di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare, l'art. 57, che ha destinato 90,40 milioni di euro al credito d'imposta nelle Zone economiche speciali (ZES), ed, altresì, l'art. 36-*bis* che ha destinato 80,00 milioni di euro per il finanziamento di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare, l'art. 12, comma 1, che ha destinato 161,515 milioni di euro per la costituzione di un «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in particolare, l'art. 14, comma 4, che ha destinato 290,00 milioni di euro al credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del sud;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 37, comma 4, che ha destinato 9,00 milioni di euro per l'estensione del credito di imposta nelle ZES;

Visto il citato decreto-legge n. 50 del 2022, e, in particolare, l'art. 42, comma 5-*ter*, che ha destinato 40,00 milioni di euro all'incremento del fondo di cui all'art. 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, altresì, l'art. 42, comma 5-*quater* che ha destinato 10,00 milioni di euro a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR, l'art. 58, comma 4, lettera *g)*, che ha destinato 1.500,00 milioni di euro a copertura delle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha disposto il definanziamento del FSC per 3.000,00 milioni di euro e ulteriori riduzioni, per 1.758,80 milioni di euro, connesse a specifiche finalità, di seguito riportate:

1.467,00 milioni di euro (art. 1, comma 266) per il rifinanziamento del credito imposta nuovi beni strumentali mezzogiorno;

65,20 milioni di euro (art. 1, comma 267) per il rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti nelle ZES;

165,60 milioni di euro (art. 1, comma 269) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno;

1,00 milione di euro (art. 1, comma 270) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

60,00 milioni di euro (art. 1, comma 747) per il rifinanziamento della Zona franca urbana sisma centro Italia;

e inoltre l'art. 1, comma 697, come modificato dall'art. 18, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che destina 440,00 milioni di euro per il sostegno per interventi per spese in conto capitale della Regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria nell'ambito della programmazione 2021-2027);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che all'art. 52, comma 3, dispone il finanziamento per 35,00 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» e per 250,00 milioni di euro in favore di interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale a valere sul FSC;

Viste, altresì, le ulteriori seguenti norme di legge, con cui sono stati disposti utilizzi delle risorse del FSC 21-27 per un totale di 1.733,50 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 189, con il quale sono assegnati 150,00 milioni di euro

al Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza e il comma 191 che prevede la destinazione, di 100,00 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo;

Visto il decreto-legge legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, lettere da *a)* a *h)*, che prevede che siano assegnati complessivi 700,00 milioni di euro a investimenti in vari settori;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 977, che prevede che siano destinate risorse pari a complessivi 30,00 milioni di euro per la realizzazione di un programma di interventi in settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare, l'art. 9, comma 5-*bis*, che autorizza la spesa di 150,00 milioni di euro al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 24-*bis*, che destina 60,00 milioni di euro quali contributi in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed inoltre l'art. 37, comma 2, che destina 250,00 milioni di euro per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo»;

Visto il citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e in particolare, l'art. 5, comma 3-*bis*, che destina 20,00 milioni di euro per interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione «zona falcata» di Messina; l'art. 27, comma 3, che destina 4,50 milioni di euro alla Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il Comune di Massafra e il Comune di Taranto; l'art. 42, comma 5-*bis*, che, al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati», destina 200,00 milioni di euro, prioritariamente allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, ha destinato 28,00 milioni di euro per il finanziamento delle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'Accordo di Partenariato 2021-27, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, *sub* investimento 1.2;

Visto l'art. 52, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che destina 41,00 milioni di euro alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 47 del 10 novembre 2014;

Visto l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della CE del 15 luglio 2022 C (2022) 4787, di cui alle delibere del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 e n. 36 del 2 agosto 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» dell'Italia (di seguito anche «PNRR»), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14 luglio 2021, in cui sono ricompresi 15.616 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della *Governance* del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare:

il comma 1-*bis*, che estende agli interventi della programmazione FSC 2021-2027 l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il comma 1-*ter*, che dispone testualmente «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate»;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che prevede, tra l'altro, che:

le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, per complessivi 6.000,00 milioni di euro, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)* e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nonché, in via subordinata, a valere sulle risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020;

qualora la predetta programmazione 2014-2020 non dovesse presentare la necessaria disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

nelle more del completamento delle procedure di definanziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza del totale delle riduzioni disposte sulle risorse del Fondo (i suddetti 6.000 milioni di euro);

Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Visto, altresì, l'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, secondo il quale al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013 è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le delibere di questo Comitato per l'anno 2021, di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di 2.630,60 milioni di euro;

n. 47 del 27 luglio 2021 di assegnazione di 68,80 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo dell'Area di Taranto;

n. 79 del 22 dicembre 2021 di assegnazione, a titolo di anticipazione, di complessivi 2.561,80 milioni di euro alle regioni ed alle province autonome per interventi di immediato avvio o completamento di interventi in corso;

Viste le delibere di questo Comitato di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per l'anno 2022, per un importo complessivo di 8.444,56 milioni di euro:

n. 1 del 15 febbraio 2022 di assegnazione di 4.680,09 milioni di euro per il finanziamento di progetti infrastrutturali ad alta rilevanza strategica proposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

n. 7 del 14 aprile 2022 di assegnazione di 2.000,00 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo;

n. 33 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 200,00 milioni di euro per il finanziamento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Roma;

n. 35 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 1.564,47 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale integrazione delle risorse di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022, al fine di coprire il fabbisogno derivante dall'incremento dei prezzi;

Vista, altresì, la delibera CIPESS n. 18 approvata nell'ultima seduta di questo Comitato il 20 luglio 2023 e ancora in fase di registrazione, recante l'assegnazione in anticipazione di risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, prot. DIPE n. 6718-A del 19 luglio 2023 e l'allegata nota di proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, tra le altre cose:

viene effettuata la ricognizione di risorse FSC 2021-2027 sino ad ora assegnate, per un totale complessivo di 91,43 miliardi di euro;

vengono indicate le decisioni di riduzione del FSC 2021-2027 intervenute *medio tempore* (pari a 14,754 miliardi di euro), nonché le risorse vincolate al cofinanziamento del PNRR (pari a 15,616 miliardi di euro), che determinano a loro volta un ammontare residuo del Fondo pari a circa 61,059 miliardi di euro, oltre 440,00 milioni di euro imputabili alla Regione Calabria (riduzione operata ai sensi dell'art. 18, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 44 del 2023 in prededuzione della quota regionale);

vengono indicati gli impieghi speciali *extra* programmazione ordinaria da detrarre per 1,557 miliardi di euro, nonché l'accantonamento di 6 miliardi di euro resi indisponibili *ex* art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

si dà atto dell'importo residuo per la programmazione a titolarità delle amministrazioni regionali e centrali, pari a 53,94 miliardi di euro, comprensivi delle assegnazioni già disposte con delibere del CIPESS o norme di legge per un ammontare complessivo di 11,70 miliardi di euro;

Visto che con la suddetta nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR:

si propone l'imputazione programmatica alle regioni e province autonome di un importo totale di 32,366 miliardi di euro, pari complessivamente al 60 per cento delle sopra indicate risorse residue FSC 2021-2027, comprensivo delle assegnazioni già disposte con delibere CIPESS e con norme di legge, precisando che la ripartizione è basata su un *set* di indicatori demografici e socio-economici relativi ai dati disponibili all'inizio del ciclo di programmazione di cui trattasi, in linea con l'impianto metodologico e la base statistica informativa utilizzata nei cicli precedenti e per il riparto dei Fondi europei 2021-2027;

nell'ambito della suddetta imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome, si individuano gli importi massimi di risorse FSC 2021-2027 utilizzabili da ciascuna amministrazione a titolo di cofinanziamento dei programmi FESR e FSE *plus* 2021-2027, in ogni caso entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233;

si indica che le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento;

Dato atto che il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito dell'informativa resa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 maggio 2023, ha chiarito il percorso di ridefinizione del quadro regolatorio e programmatorio vigente e ha comunicato che in tale contesto si è avviata una serie di incontri preliminari alla definizione di accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna delle regioni/province autonome per la condivisione di Piani per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale a valere sul complesso delle risorse della politica di coesione;

Tenuto conto che, con la richiamata nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro, si segnala che i confronti interistituzionale con le regioni/province autonome sono orientati all'individuazione congiunta delle nuove progettualità da finanziare nel ciclo di programmazione 2021-2027 e prevedono, in via preliminare, la ricostruzione dello stato di attuazione e dei fabbisogni connessi alle programmazioni dei cicli precedenti;

Tenuto conto del documento recante «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU» del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR presentato il 27 luglio 2023 alla Cabina di regia PNRR e delle comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rese alle Camere in data 1° agosto 2023;

Considerato che i suddetti accordi sono funzionali a rendere effettivamente complementari le programmazioni nazionale e comunitaria di coesione con gli interventi previsti nell'ambito del PNRR e di REPowerEU, anche tenendo conto delle suddette attività di rimodulazione e programmazione in corso e delle connesse esigenze finanziarie, ove incidenti sulle risorse FSC e sul loro profilo temporale;

Considerato, altresì, che i suddetti accordi, per le finalità sopracitate, devono prevedere il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica delle compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali;

Tenuto conto che la proposta di imputazione della quota regionale del FSC 2021-2027 formulata dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ha carattere meramente programmatico ed è prodromica alla fase di assegnazione definitiva delle risorse FSC secondo la procedura prevista dal citato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, alla quale è anche ricondotta l'individuazione successiva delle modalità di programmazione, gestione e controllo;

Tenuto conto che in data 19 luglio 2023 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunità di procedere a tale imputazione programmatica;

Vista la nota DIPE-0007182-A del 3 agosto 2023, con la quale è stata acquisita agli atti la versione aggiornata della tavola 1 della proposta di delibera per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tener conto di quanto disposto dalla citata delibera n. 18 di questo Comitato del 20 luglio 2023 recante l'assegnazione risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sopra citato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Imputazione programmatica risorse Fondo sviluppo e coesione in favore di regioni e province autonome - Programmazione 2021-2027

La dotazione disponibile del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, è imputata programmaticamente pro-quota alle regioni e province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa, corrispondente a euro 32.365.610.895,00, come riportato nella seguente tabella (Tabella 1), con specifica indicazione delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS.

La predetta imputazione tiene conto della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-nord del FSC 2021-2027.

Tabella 1 – FSC 21-27. Imputazione programmatica pro-quota a Regioni e Province autonome *(importi in euro)*

REGIONI	CHIAVI DI RIPARTO	Importi lordi	Anticipazioni disposte per legge o con delibere del CIPESS	Importi netti
		A	B	C=A-B
Abruzzo	4,8	1.257.403.209,90	97.523.994,62	1.159.879.215,28
Basilicata	3,6	944.950.931,61	83.435.625,49	861.515.306,12
Calabria	11,0	2.863.063.355,70	633.189.453,57	2.229.873.902,13
Campania	25,3	6.569.722.029,63	582.186.243,46	5.987.535.786,17
Molise	1,7	444.928.381,89	37.484.372,06	407.444.009,83
Puglia	17,6	4.588.810.310,17	234.602.586,00	4.354.207.724,17
Sardegna	9,5	2.470.333.140,35	156.787.857,74	2.313.545.282,61
Sicilia	26,4	6.862.465.370,96	237.096.977,23	6.625.368.393,73
Totale Mezzogiorno	**100,0**	**26.001.676.730,23**	**2.062.307.110,17**	**23.939.369.620,06**
Emilia-Romagna	9,2	588.320.374,10	107.700.000,00	480.620.374,10
Friuli-Venezia Giulia	3,0	189.951.924,29	15.746.630,97	174.205.293,32
Lazio	19,1	1.212.989.604,10	192.241.643,59	1.020.747.960,51
Liguria	4,2	265.806.731,50	35.391.334,83	230.415.396,67
Lombardia	19,0	1.210.305.778,84	185.200.000,00	1.025.105.778,84
Marche	5,2	333.646.734,15	40.200.000,00	293.446.734,15
PA Bolzano/Bozen	1,3	82.389.843,97	11.300.000,00	71.089.843,97
PA Trento	1,5	94.627.909,29	17.800.000,00	76.827.909,29
Piemonte	12,9	819.569.291,23	132.013.666,35	687.555.624,88
Toscana	10,7	683.562.137,38	151.896.843,25	531.665.294,13
Umbria	3,7	238.196.338,86	27.700.000,00	210.496.338,86
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	0,6	36.995.111,30	4.260.162,94	32.734.948,36
Veneto	9,5	607.572.385,77	69.200.000,00	538.372.385,77
Totale Centro Nord	**100,0**	**6.363.934.164,77**	**990.650.281,93**	**5.373.283.882,84**
TOTALE		**32.365.610.895,00**	**3.052.957.392,10**	**29.312.653.502,90**

Nell'ambito degli importi netti di cui alla Tabella 1 potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione entro i limiti massimi di importo di cui alla seguente tabella (Tabella 2).

Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dal richiamato art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai fini dell'assegnazione delle risorse.

Tabella 2 – Concorso FSC massimo sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus *(importi in euro)*

REGIONI	Concorso FSC sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus
Abruzzo	97.888.054,00
Basilicata	44.237.083,00
Calabria	142.788.549,00
Campania	313.790.776,50
Molise	18.111.985,00
Puglia	267.709.039,50
Sardegna	104.627.562,50
Sicilia	331.854.344,00
Totale Mezzogiorno	**1.321.007.393,50**
Emilia-Romagna	184.358.635,50
Friuli-Venezia Giulia	66.476.637,50
Lazio	307.785.134,50
Liguria	97.877.779,50
Lombardia	315.662.128,50
Marche	66.135.860,00
PA Bolzano/Bozen	35.691.062,00
PA Trento	30.659.939,50
Piemonte	253.118.955,00
Toscana	208.122.094,00
Umbria	73.202.014
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	15.664.468,50
Veneto	185.631.931,50
Totale Centro Nord	**1.840.386.640,00**
TOTALE	**3.161.394.033,50**

2. Disposizioni finali

L'imputazione programmatica delle risorse di cui alla presente delibera non conferisce titolo all'iscrizione delle stesse nei bilanci delle regioni e delle province autonome.

L'assegnazione delle risorse a ciascuna regione o provincia autonoma avverrà, all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa, con la sottoposizione al Comitato della relativa proposta di assegnazione, in coerenza con la disciplina vigente in materia.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1429

23A06274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Linezolid «Linezolid Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 717/2023 del 6 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 1° ottobre 2019 con conseguente modifica degli stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito del grouping di variazione di tipo II, approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS) Portogallo, composto da due variazioni C.I.2.b: Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi 2, 4 e le informazioni rivolte solo agli operatori sanitari del foglio illustrativo, in linea con il medicinale di riferimento che richiedono dati aggiuntivi da parte del titolare A.I.C.; ulteriori modifiche editoriali, relativamente al medicinale: LINEZOLID KABI.

Confezioni:

043113012 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche monouso in po da 300 ml;

043113024 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche monouso in po da 300 ml;

043113036 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche monouso in po da 300 ml;

043113048 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi LDPE da 300 ml;

043113051 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconi LDPE da 300 ml;

043113063 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi LDPE da 300 ml.

Titolare AIC: Fresenius Kabiitalia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 - Isola della Scala - Verona - Italia - codice fiscale: 03524050238.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea:

PT/H/1090/001/R/001;

PT/H/1090/001/1I/021/G.

Codice Pratica:

FVRMC/2018/248;

VC2/2022/317.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06280

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remy Stick».

Con la determina n. aRM - 196/2023 - 3399 del 2 novembre 2023, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: REMY STICK;

confezione: 015503016;

descrizione: «stick 30 g»;

confezione: 015503028;

descrizione: «gel tubo 50 g».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06281

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo EG».

Con la determina n. aRM - 195/2023 - 1561 del 2 novembre 2023, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALLOPURINOLO EG;

confezione: 045908011;

descrizione: «100 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 045908023;

descrizione: «300 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06282

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diurek».

Con la determina n. aRM - 194/2023 - 7046 del 2 novembre 2023, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DIUREK;

confezione: 033921014;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06283

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grisovina FP».

Con la determina n. aRM - 193/2023 - 7046 del 2 novembre 2023, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GRISOVINA FP;

confezione: 015642010;

descrizione: «20 compresse 125 mg».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06284

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla».

Estratto determina n. 657/2023 del 25 ottobre 2023

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL CIPLA.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV.

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050599012 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: emtricitabina e tenofovir disoproxil.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV - De Keyserlei 58-60, Box-19 - 2018 Anversa, Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'infezione da HIV-1:

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla» è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1;

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla» è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea;

profilassi pre-esposizione (PrEP):

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla» è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti e adolescenti ad alto rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050599012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla» (emtricitabina e tenofovir disoproxil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Cipla» (emtricitabina e tenofovir disoproxil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06296

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil DOC generici».

Estratto determina n. 658/2023 del 25 ottobre 2023

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC GENERICI.

L'indicazione terapeutica: «Profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*, PrEP): «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc Generici» è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio» è rimborsata come segue:

confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044113013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc Generici» (emtricitabina + tenofovir disoproxil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06299

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0605
Yen	158,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,557
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,87345
Fiorino ungherese	382,43
Zloty polacco	4,4565
Nuovo leu romeno	4,9641
Corona svedese	11,806
Franco svizzero	0,9564
Corona islandese	147,1
Corona norvegese	11,7905
Rublo russo	-
Lira turca	29,948
Dollaro australiano	1,6637
Real brasiliano	5,2952
Dollaro canadese	1,467
Yuan cinese	7,7595
Dollaro di Hong Kong	8,2939
Rupia indonesiana	16851,35
Shekel israeliano	4,2963
Rupia indiana	88,305
Won sudcoreano	1430,37
Peso messicano	19,1209
Ringgit malese	5,0506
Dollaro neozelandese	1,8175
Peso filippino	60,332
Dollaro di Singapore	1,4483
Baht tailandese	30,072
Rand sudafricano	19,8931

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06275

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0619
Yen	160,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,558
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,87366
Fiorino ungherese	392,13
Zloty polacco	4,4405
Nuovo leu romeno	4,9659
Corona svedese	11,8275
Franco svizzero	0,9607
Corona islandese	147,5
Corona norvegese	11,8735
Rublo russo	-
Lira turca	30,0455
Dollaro australiano	1,6739
Real brasiliano	5,3743
Dollaro canadese	1,4712
Yuan cinese	7,7686
Dollaro di Hong Kong	8,3079
Rupia indonesiana	16868,28
Shekel israeliano	4,2756
Rupia indiana	88,4195
Won sudcoreano	1434,66
Peso messicano	19,1551
Ringgit malese	5,0594
Dollaro neozelandese	1,8224
Peso filippino	60,295
Dollaro di Singapore	1,4525
Baht tailandese	38,266
Rand sudafricano	19,9507

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06276

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0537
Yen	159,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,677
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,86945
Fiorino ungherese	383,75
Zloty polacco	4,4658
Nuovo leu romeno	4,9679
Corona svedese	11,806
Franco svizzero	0,9572
Corona islandese	148,1
Corona norvegese	11,796
Rublo russo	-
Lira turca	29,8523
Dollaro australiano	1,6561
Real brasiliano	5,2963
Dollaro canadese	1,461
Yuan cinese	7,712
Dollaro di Hong Kong	8,2436
Rupia indonesiana	16803,04
Shekel israeliano	4,2437
Rupia indiana	87,7525
Won sudcoreano	1429,16
Peso messicano	18,9457
Ringgit malese	5,0272
Dollaro neozelandese	1,8068
Peso filippino	59,861
Dollaro di Singapore	1,4443
Baht tailandese	38,144
Rand sudafricano	19,6349

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06277

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0661
Yen	159,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,634
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,87305
Fiorino ungherese	382
Zloty polacco	4,4495
Nuovo leu romeno	4,9685
Corona svedese	11,819
Franco svizzero	0,9622
Corona islandese	147,9
Corona norvegese	11,8743
Rublo russo	-
Lira turca	30,2241
Dollaro australiano	1,6543
Real brasiliano	5,2818
Dollaro canadese	1,4707
Yuan cinese	7,8009
Dollaro di Hong Kong	8,3424
Rupia indonesiana	16855,04
Shekel israeliano	4,2183
Rupia indiana	88,704
Won sudcoreano	1417,13
Peso messicano	18,7524
Ringgit malese	5,0656
Dollaro neozelandese	1,8041
Peso filippino	60,24
Dollaro di Singapore	1,4522
Baht tailandese	38,252
Rand sudafricano	19,5695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06278

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0702
Yen	159,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,414
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,86983
Fiorino ungherese	380,38
Zloty polacco	4,45
Nuovo leu romeno	4,9693
Corona svedese	11,74
Franco svizzero	0,9625
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,8535
Rublo russo	-
Lira turca	30,4016
Dollaro australiano	1,6478
Real brasiliano	5,2423
Dollaro canadese	1,4653
Yuan cinese	7,8193
Dollaro di Hong Kong	8,3745
Rupia indonesiana	16763,88
Shekel israeliano	4,2491
Rupia indiana	89,0545
Won sudcoreano	1402,42
Peso messicano	18,5803
Ringgit malese	5,0615
Dollaro neozelandese	1,7917
Peso filippino	60,017
Dollaro di Singapore	1,4516
Baht tailandese	38,056
Rand sudafricano	19,6279

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06279

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.».

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 266 del 14 novembre 2023, alla pagina 126, prima colonna, all'art. 15-*ter*, comma 1, lettera *c)*, terzultimo rigo, dove è scritto: «… degli strumenti *utili* a consentire …», leggasi: «… degli strumenti *necessari* a consentire …».

23A06411

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza

Il decreto n. 1480 in data 30 ottobre 2023 «Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza», relativi alle *wing-in-ground craft*, unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/normativa.aspx

23A06289

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-269) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.